

Associazione L'Albero di Antonia APS
Viale I Maggio 36, Orvieto



Verbale di Assemblea Straordinaria per adeguamento dello Statuto

L'anno 2022, il giorno 7 del mese di luglio alle ore 17,30 presso la sede dell'associazione, si è riunita l'Assemblea Straordinaria delle socie dell'Associazione L'Albero di Antonia APS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello Statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime delle intervenute assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, la sig.ra Claudia Vanoni, la quale chiama alle funzioni di Segretaria la sig.ra Eugenia Morittu.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 12 socie. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea delle socie per la modifica dello statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento al CTS così come richiesto dall'Uff. RUNTS della regione Umbria.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente, in particolare l'art. 8 co. 4 statuto non conforme all'art. 24 del CTS e l'art. 7 statuto non conforme all'art. 35 Co. 3 del CTS.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

La Presidente e la Segretaria vengono incaricate alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19,30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La Segretaria

La Presidente

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "L'ALBERO DI ANTONIA"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE

1. E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore, denominata "L'Albero di Antonia APS"

ART. 2) SEDE LEGALE

1. L'Associazione ha sede legale a Orvieto, Viale 1 Maggio, 36 ed ha durata a tempo indeterminato.
2. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
3. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria delle socie non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.



ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO- DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

1. L'Associazione è laica, antifascista, apartitica e femminista ed opera in assoluta e piena autonomia e indipendenza rispetto a qualsiasi ente, associazione, potere pubblico o privato e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatrici, associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici e altre componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA'

1. L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore delle proprie associate, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei proprie associate o delle persone che ad esse collaborano

2. In particolare l'Associazione ha lo scopo di contrastare e prevenire il fenomeno della violenza contro le donne, attraverso il sostegno concreto alle donne che la subiscono, la promozione dei diritti delle donne, la diffusione della cultura del rispetto e della libertà delle donne.

3. Allo scopo di realizzare le finalità sociali l'Associazione esercita le proprie attività a titolo gratuito nell'ambito di quelle previste dall'art. 5, comma 1, del CTS. In particolare:

- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo
- v) Promozione della cultura della legalità, della pace fra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata
- w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n. 244

4. In maniera più dettagliata l'Associazione svolge le seguenti attività:

- a. accogliere e ascoltare le donne vittime di violenza che si rivolgono al Centro, sostenerle nella ricerca di una soluzione abitativa o di un inserimento lavorativo, fornire loro consulenze legali e psicologiche, affiancarle nella fruizione dei servizi e nelle procedure amministrativo-burocratiche;
- b. collaborare in rete con le pubbliche istituzioni e con tutte le professionalità interessate alle problematiche di genere, per lo sviluppo dei diritti delle donne e della cultura di genere nel rispetto e in attuazione della convenzione di Istanbul;
- c. sostenere lo sviluppo di una società inclusiva, promuovere relazioni tra donne senza distinzioni di etnia, età, credo religioso, ceto sociale, appartenenza politica, al fine di favorire una cultura di pace;
- d. promuovere ricerche, studi, raccolta di dati e iniziative per rendere possibile la conoscenza e la prevenzione del fenomeno della violenza sulle donne in tutte le sue forme istituendo luoghi fisici di solidarietà e sostegno, nonché un Centro di documentazione e piccola biblioteca di genere; valorizzare il sapere femminile;
- e. istituire corsi di preparazione e formazione per tutte le donne e per tutti coloro che a vario titolo vengano a contatto con le problematiche relative alla violenza di genere;

f. sensibilizzare l'opinione pubblica e organizzare attività di prevenzione della violenza sulle donne e di educazione di genere nelle scuole di ogni ordine e grado;

g. sostenere le donne che hanno subito violenza nei processi, compresa la richiesta di costituzione di parte civile, nelle forme ammesse dalla legge;

h. promuovere attività e corsi di empowerment, favorire una cultura di genere

i. L'Associazione può svolgere le proprie attività in Italia e all'estero. L'Associazione, inoltre, può sostenere intese e scambi con qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, per il raggiungimento delle proprie finalità, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni che perseguano analoghe finalità.

L'associazione, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCIE

ART. 5) SOCIE

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita delle proprie associate esclusivamente donne per il perseguimento dei fini istituzionali. L'associazione può inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo alle proprie associate. L'associazione può avvalersi di tali prestazioni con le modalità e forme conformi alla legge.



ART. 6) SOCIE VOLONTARIE - LAVORO RETRIBUITO VOLONTARIE

a) L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle proprie associate per il perseguimento dei fini istituzionali.

Le volontarie sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività della volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Alla volontaria possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea delle socie. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura le proprie volontarie contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

b) L'associazione può assumere lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle proprie associate, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs.

117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero delle lavoratrici impiegate nell'attività non può essere superiore al 50% del numero delle volontarie o al 5% del numero delle associate conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DELLE ASSOCIATE

Il numero delle associate è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Nell'associazione non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione delle associate. Si applica l'art. 35, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che nella domanda di ammissione dichiarino di:

- a. Condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. Accettare il presente Statuto ed i Regolamenti interni.

ART. 8) DIRITTI E DOVERI DELLE SOCIE

1. Tra le associate vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutte spetta l'elettorato attivo e passivo.
2. Lo status di socia, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socia. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che

violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3. I nominativi delle socie sono annotati nel libro socie dell'Associazione.
4. Tutte le associate regolarmente iscritte nel libro delle socie da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
5. Le associate hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIA

Per essere ammessa a socia è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessata e annotata nel libro delle associate.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla alle interessate.

In caso di non ammissione l'interessata potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

1. Le socie sono tenute al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
2. La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socia per morosità.
3. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà delle aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATA

Lo status di socia si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associata può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associata. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti le associate morose entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associata decaduta può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Le socie sono espulse per i seguenti motivi:

- 
- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. La socia espulsa, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea delle socie, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea delle Socie;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. La Presidente;
4. Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea delle socie.

ART. 13) ASSEMBLEA DELLE SOCIE: COMPETENZA

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.
2. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutte le associate in regola con il

pagamento della quota associativa e che siano iscritte da almeno tre mesi nel libro delle associate, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017

3. All'assemblea ordinaria delle socie spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dalle Socie espulse
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
- i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCIE

1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dalla Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta la Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) delle socie regolarmente iscritte o da almeno 1/3 (un terzo) delle Consigliere oppure dall'Organo di controllo.
3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da una Presidente nominata dall'Assemblea stessa la quale nomina a sua volta fra le socie una segretaria verbalizzante. Spetta alla Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

4. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dalla Presidente, dalla Segretaria, ed eventualmente dalle scrutatrici in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCIE

1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.
2. Ciascuna associata può farsi rappresentare nell'assemblea da altra associata mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
3. Ciascuna associata può rappresentare, oltre a se stessa, sino ad un massimo di altre due associate.
4. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
5. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza delle iscritte aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di socie intervenute.
6. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) delle associate in prima convocazione con la presenza della metà più una delle associate in seconda convocazione.
7. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza delle presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente statuto.



ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo delle presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.
2. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti con un minimo di tre elette dall'Assemblea fra le socie, e resta in carica per tre esercizi.
2. Le componenti del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di una componente del Consiglio Direttivo, viene cooptata la prima delle non elette; la consigliera così eletta rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

3. Nel caso in cui l'Assemblea delle socie non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra le sue componenti la Presidente, la Vicepresidente, la Segretaria e la Tesoriera.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta la Presidente o la maggioranza delle proprie componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dalla Presidente o, in sua assenza, dalla Vicepresidente.
2. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza delle componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da sole tre componenti esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutte le tre componenti.
3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad una o più delle sue componenti il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea delle socie;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratrici, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione delle socie (salvo ricorso dell'interessata all'assemblea delle socie);
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dalla Presidente;
- j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che la Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) delle componenti e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
3. Il Consiglio è presieduto dalla Presidente, ed in sua assenza, dalla Vicepresidente.

ART. 21) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE

Alla Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Ella presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento della Presidente tutte le sue mansioni spettano alla Vicepresidente.

Alla Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque la Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza la Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

la Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) LA SEGRETARIA E LA TESORIERA

1. La Segretaria cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.
2. La Tesoriera tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso è formato da tre componenti effettive e due supplenti elette dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno una Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Le componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelte tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una delle componenti.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui una sua componente sia una revisora legale iscritta nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi e le relative componenti sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari delle associate;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi alle associate e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
- g. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

ART. 25) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

1. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO

ART. 26) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DELLE SOCIE

1. Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:
2. Libro delle associate
3. Registro delle volontarie che svolgono la loro attività in modo non occasionale
4. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea delle associate
5. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
6. Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo
7. Le associate hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.
8. I libri dell'Associazione sono consultabili alla socia che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta delle associate deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 27) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

1. Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria delle socie entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve

comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

3. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 28) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

1. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea delle socie con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) delle associate.

ART. 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

1. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di una o più liquidatrici, anche non socie, determinandone gli eventuali compensi.
2. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

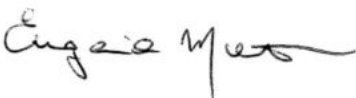
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

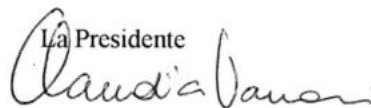
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

FIRMA

La segretaria



La Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI TERNI
UFFICIO TERRITORIALE DI ORVIETO

Originale dell'atto registrato il 15 LUG. 2022.....

at N. 545 Serie 3^a Esat. Euro

STO ESSENTE



IL DIRETTORE PROVINCIALE
(Dott.ssa Chiara Mancalenti)

L'ADDETTO
(Sonia Caiello)